



COMUNE DI GIOVINAZZO
Provincia di Bari

SETTORE 3°
GESTIONE DEL TERRITORIO

n. 39

data 26-03-2013

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

COPIA

N. 134 del 29 MAR. 2013

Oggetto: *Approvazione schema di contratto di appalto per l'affidamento dei "Lavori di sistemazione del piano viario e miglioramento della mobilità sulla strada adriatica Via Bari-Via Molfetta" alla Società "Sportella S.r.l." di Gravina in Puglia (BA).*

emessa ai sensi

- Degli artt. 107, 151, comma 4, 183, comma 9, D. Leg.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.);
- Degli artt. 4, comma 2 e 17, D. Leg.vo n. 165 del 30/03/2001;
- Dello Statuto Comunale;
- Del Regolamento di Contabilità;
- Della delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____ di approvazione del bilancio;
- Della delibera di Giunta Comunale n. _____ del _____ di approvazione del PEG.

IL DIRIGENTE

Vista la determinazione dirigenziale n. 34 del 14.03.2013, n. 108 R.G., avente ad oggetto: “Strada adriatica Via Bari-Via Molfetta: Interventi di sistemazione del piano viario e miglioramento della mobilità. Aggiudicazione definitiva e rideterminazione del quadro economico” con la quale si aggiudicavano definitivamente i lavori in oggetto all’impresa “Sportella S.r.l.” con sede in Gravina in Puglia (BA) alla Via L. Da Vinci, n. 15/A, con il ribasso d’asta del 32,027% sull’importo dei lavori di € 239.299,82 posto a base di gara al netto degli oneri di sicurezza e, quindi, per l’importo netto di € 162.659,27, oltre € 4.338,36 per oneri di sicurezza ed I.V.A. come per legge;

Ritenuto provvedere alla stipula del relativo contratto;

Visto:

- che l’impresa ha trasmesso tutta la documentazione propedeutica alla stipula del contratto ivi comprese la cauzione e la polizza assicurativa;
- che nulla osta alla stipulazione del contratto;

Visto lo schema del contratto medesimo;

D E T E R M I N A

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di approvare l’allegato schema di contratto da stipulare con l’impresa “Sportella S.R.L.” con sede in Gravina in Puglia (BA) alla via L. Da Vinci, 15/A, aggiudicataria dei lavori in oggetto, giusta determinazione dirigenziale di questo settore n. 34 del 14.03.2013, 108 R.G.

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE
F.to Arch. Vincenzo TURTURRO

COMUNE DI GIOVINAZZO

Provincia di Bari

N. di Rep.

Atto Pubblico

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PIANO VIARIO E MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA' SULLA STRADA ADRIATICA "VIA BARI-VIA MOLFETTA".

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici, il giorno..... del mese di, alle ore, in Giovinazzo, presso la Sede municipale, ubicata in Piazza Vittorio Emanuele II, n. 64.

AVANTI A ME

Dott. ssa Teresa DE LEO, Segretario Generale del Comune di Giovinazzo, autorizzata a rogare i contratti in forma pubblico-amministrativa nell'interesse e per conto del Comune, ai sensi del 4° comma - lett.c) - dell'art.97 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, domiciliata per la carica presso la sede comunale, sono comparsi i Signori:

1) Arch. Vincenzo TURTURRO, nato a Bari il 16 marzo 1965, Dirigente III Settore "Gestione del Territorio", domiciliato per la sua carica presso la Sede Municipale, il quale interviene in questo atto in nome, per conto e nell'interesse esclusivo del Comune di Giovinazzo - C.F.: 80004510725 - che legalmente rappresenta, ai sensi dell'art.107 comma 3 - lettera c - del D. Lgs. 18/08/2000 n.267;

2) Sig. Antonio SPORTELLA, nato il 30.05.1978 a Gravina in Puglia (BA) qui residente in Via De Chirico, n. 17 - C.F. SPRNTN78E30E155F, il quale giusta atto costitutivo n. 54824 di repertorio del 21.06.2006, registrato a

Gioia del Colle il 23.06.2006, rogato presso lo studio del dott. Domenico Digiesi, notaio in Gravina in Puglia, interviene, in questo atto, in qualità di Amministratore unico dell'impresa "SPORTELLA S.R.L.", C.F. / P.IVA 06473360722, con sede legale in Gravina in Puglia (BA), CAP 70024 in Via L. Da Vinci, n. 15/A, iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Bari il 28.06.2006 con il numero REA 488385 che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata anche "Appaltatore".

Detti componenti, della cui identità personale, qualifica e poteri, io Ufficiale rogante sono certo, mi chiedono di ricevere questo atto che viene da me redatto dopo aver indagato la loro volontà.

PREMESSO

- che, con determinazione dirigenziale del Settore "Gestione del territorio" n. 189 del 20.11.2012, n. 739 R.G., si affidava alla società "ESSE.TI. PROJECT DI SCARINGI SANTE & TISCI GIOVANNI S.N.C." con sede legale in Bisceglie, alla Via Mulino a Vento, n. 1, l'incarico di redazione del progetto esecutivo degli "Interventi di sistemazione della sede viaria e della mobilità della strada adriatica Via Bari-Via Molfetta";

- che la Società incaricata presentava a questo Comune il progetto esecutivo commesso in data 06.12.2012 protocollato al n. 27418 del registro di protocollo di questo Ente e validato in data 13.12.2012 dal Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 112 del D.P.R. n. 163/2006;

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 21.12. 2012 si approvava il progetto esecutivo dei lavori relativi agli "Interventi di sistemazione del piano viario e miglioramento della mobilità sulla strada

adriatica Via Bari – Via Molfetta” dell’importo complessivo di € 290.000,00 di cui € 243.638,18 per lavori a corpo comprensivi di € 4.338,36 per oneri di sicurezza ed € 46.361,82 per somme a disposizione;

- che con determinazione dirigenziale del settore “Gestione del territorio” n. 5 del 29.01.2013, n. 20 R.G., si stabiliva di procedere all’affidamento dei lavori mediante il ricorso alla procedura negoziata preceduta da indagine di mercato per la individuazione di n. 6 operatori economici, ai sensi degli articoli 57 e 122 del D. lgs. n. 163/2006 ed art. 118 del D.P.R. 207/2010 e si impegnava la somma progettuale di € 290.000,00, necessaria per il finanziamento dell’intervento, per € 57.760,00 al capitolo 3452 RP, per € 110.000,00 al capitolo 3099 R.P. e per € 122.240,00 al capitolo 2038/3 del bilancio corrente in corso di formazione;

- che con determinazione dirigenziale del settore “Gestione del territorio” n. 34 del 14.03.2013, n. 108 R.G., si procedeva all’aggiudicazione definitiva dei lavori di cui trattasi in favore dell’impresa “Sportella S.r.l.” corrente in Gravina in Puglia (BA), Via L. Da Vinci, n. 15/A, con il ribasso d’asta del 32,027% sull’importo netto dei lavori di € 239.299,82 e, quindi, per l’importo netto di € 162.659,27 oltre € 4.338,36 per oneri della sicurezza, complessivamente € 166.997,63, ed oltre IVA come per legge, giusta offerta presentata in sede di gara di cui si omette la lettura per volontà dei componenti;

- che il titolare dell’impresa appaltatrice e il Responsabile del procedimento hanno sottoscritto in data 26.03.2013, ai sensi dell’articolo 106, co. 3, del D.P.R. n. 207/2010, il verbale dal quale risulta che permangono le condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori oggetto del

presente contratto, depositato agli atti dell'ufficio lavori pubblici;

- che sono stati acquisiti i documenti relativi ai requisiti di ordine generale e professionale di cui agli artt. 38 e 39 del D.Lgs. n. 163/2006 della ditta aggiudicataria quali:

- il documento relativo alla regolarità contributiva "Durc" dell'impresa appaltatrice da cui risulta che la stessa è in regola con il versamento dei contributi, dei premi e accessori;

- il certificato dell'Agenzia delle Entrate dal quale non risultano carichi pendenti relativi al pagamento di imposte e tasse prot. n. 5562 del 14.03.2013;

- il certificato del Casellario giudiziale;

- il documento di verifica di autocertificazione emesso dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari prot n. 3846;

- l'autodichiarazione sostitutiva della comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 89 del D. lgs. n. 159/2011, stante l'urgenza dell'esecuzione dei lavori;

- che l'appaltatore ha dichiarato:

- di non trovarsi in alcuno dei casi di incapacità a contrarre con la P.A. previsti dall'art. 32 quater del codice penale;

- di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e di non avvalersi del piano individuale di emersione di cui alla legge n. 266/2002 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, recante disposizioni urgenti in materia di emersione dei lavori sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale";

- che lo schema del presente contratto è stato approvato con determinazione del Dirigente del Settore III "Gestione del territorio" n.39 del 26.03.2013. n. R.G.;

Tutto ciò premesso, tra le Parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 Oggetto- Il Comune Giovinazzo, come sopra rappresentato, nella persona dell'arch. Vincenzo Turturro, affida all'impresa "Sportella S.r.l.", con sede legale in Gravina in Puglia (BA), in Via L. Da Vinci, n. 15/A, che come sopra rappresentata dal sig. Antonio Sportella, quale Amministratore unico dell'impresa, accetta e col presente atto si obbliga, l'appalto dei lavori di "Interventi di sistemazione del piano viario e miglioramento della mobilità sulla strada adriatica Via Bari-Via Molfetta", per le parti descritte ed individuate negli atti progettuali dei lavori oggetto di appalto, identificati, ai fini dell'art. 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 come segue:

- a) Codice unico progetto (CUP) relativo all'intervento:
J77H12001240004;
- b) Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento:
2397666891;

ART. 3 Corrispettivo- Il corrispettivo dovuto all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in **Euro 166.997,63** (Euro centosessantaseinovecentonovantasette/63), di cui € 4.338,36, per gli oneri di sicurezza, oltre IVA nella misura di legge, tenuto conto dell'offerta presentata e salva la liquidazione finale.

Il presente contratto viene stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'art.

53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti e degli articoli 43, comma 6, 118, comma 2, e 184 del D.P.R. n. 207 del 2010, per cui l'importo contrattuale resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcune delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità ed alla qualità di detti lavori, per cui il computo metrico estimativo posto a base di gara ai fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale.

ART.4 Obblighi dell'appaltatore-L'appaltatore assume l'obbligo di eseguire tutte le lavorazioni oggetto di appalto a regola d'arte, in conformità alle disposizioni ed istruzioni che saranno impartite all'atto pratico dalla Direzione Lavori e sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, patti, condizioni e modalità contenuti nella lettera di invito prot. n. 3846 del 22.02.2013, negli atti complementari, nonché nei seguenti documenti facenti parte del progetto esecutivo approvato con la citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 21.12.2012:

- 1 Tav. 1 Relazione tecnica;
- 2 Tav. 2 Ortofoto;
- 3 Tav. 3 Corografia;
- 4 Tav. 4.1 Planimetria dello stato dei luoghi di Via Molfetta;
- 5 Tav. 4.2 Planimetria dello stato dei luoghi di Via Bari;
- 6 Tav. 5.1 – 5.2 – 6.1 – 6.2 – 6.3 – 6.4 – 6.5 – 6.6 – 6.7 – 6.8 –
Planimetrie interventi sul piano viabile;
- 7 Tav. 7 Elenco dei prezzi unitari;
- 8 Tav. 8 Analisi dei nuovi prezzi;
- 9 Tav. 9 Computo metrico estimativo;

- 10 Tav. 10 Stima dei costi della sicurezza;
- 11 Tav. 11 Quadro economico;
- 12 Tav. 12 Quadro incidenza della manodopera;
- 13 Tav. 13.1 Piano di coordinamento e sicurezza;
- 14 Tav. 13.2 Fascicolo dell'opera;
- 15 Tav. 14 Cronoprogramma;
- 16 Tav. 15 Capitolato speciale d'appalto.

I documenti sopra elencati con i numeri da 1 a 16 vengono conservati agli atti dell'ufficio lavori pubblici in originale, previa sottoscrizione da parte dell'appaltatore e formano parte integrante e sostanziale del contratto, seppure non materialmente allegati. In particolare l'appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le lavorazioni descritte nell'art.5 del capitolato speciale d'appalto e di seguito riportate: - scarificazioni e bitumazione; - cordolature e ripristino pavimentazioni; - segnaletica verticale; - segnaletica orizzontale; - riposizione in quota dei chiusini; - opere a verde; - conferimento a discarica.

Le Parti si impegnano altresì a rispettare le disposizioni del Capitolato generale d'appalto dei Lavori Pubblici approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n.145.

ART.5 Termini- Il termine utile per dare ultimati i lavori, in conformità a quanto previsto all'art. 14 del capitolato speciale d'appalto resta stabilito in 60 (sessanta) giorni, naturali, consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Nel calcolo del tempo è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in

relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

In caso di mancato rispetto del termine fissato per l'ultimazione dei lavori verrà applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo ai sensi dell'art. 18 del capitolato speciale d'appalto mediante detrazione della cauzione definitiva.

La penale verrà applicata anche in caso di ritardo nell'inizio o nella ripresa dei lavori, secondo quanto previsto nell'art. 18 del capitolato speciale d'appalto.

E' ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 132, comma 1, lettere a), b), c) e d) del Codice dei contratti, secondo quanto previsto nell'art. 16 del capitolato speciale d'appalto. In tale ipotesi l'appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo.

Art.6 Garanzia per vizi dell'opera- L'appaltatore è tenuto alla garanzia per vizi e difformità dei lavori ai sensi degli artt. 1667 e 1668 del codice civile, salvo il risarcimento del danno all'amministrazione nel caso in cui i difetti o i vizi dipendano da sua colpa. Ove la direzione lavori dovesse riscontrare difetti o inadempienze, il comune diffiderà l'appaltatore ad adempiere puntualmente agli obblighi contrattuali, e, ove l'appaltatore rifiuti di procedere all'immediato rifacimento dei lavori male eseguiti o non eseguiti, l'amministrazione potrà procedere all'esecuzione d'ufficio degli stessi in

danno dell'appaltatore, prelevando le somme necessarie dall'importo spettante. Nei casi di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, e/o di grave ritardo rispetto alle previsioni del cronoprogramma, sarà facoltà del comune avvalersi del rimedio della risoluzione del contratto, salvo, comunque, il diritto dell'ente al risarcimento del danno provocato dall'inadempimento. L'appaltatore si impegna a fornire alla Direzione lavori gli strumenti e la mano d'opera necessaria per effettuare i controlli.

L'appaltatore è obbligato ad adottare tutte le misure preventive ed a porre in essere gli adempimenti necessari per evitare danni alle opere, all'ambiente, alle persone ed alle cose durante l'esecuzione dell'appalto.

ART.7 Pagamenti - L'appaltatore avrà diritto ai pagamenti in acconto ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22,23,24 e 25 del capitolato speciale d'appalto, al netto dei ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2 dell'art. 27 del C.S.A. ed al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungano un importo non inferiore ad € 50.000,00. Si precisa che, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori sarà operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi in sede di conto finale.

ART.8 Obblighi di tracciabilità- L'appaltatore si obbliga a rispettare tutte le disposizioni normative in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge n.136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche ed

integrazioni. Pertanto, si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a., dedicati anche in via non esclusiva al pagamento dei corrispettivi e di quanto dovuto dal comune di Giovinazzo a titolo di corrispettivo per il puntuale adempimento dei lavori oggetto del presente contratto. A tal fine si impegna a comunicare al dirigente responsabile del settore interessato ed al dirigente responsabile del servizio finanziario del comune di Giovinazzo, gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali su cui saranno effettuati i pagamenti, entro 7 (sette) giorni dalla accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica; su tale conto saranno effettuati i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, relative al presente contratto. Entro gli stessi termini, l'appaltatore dovrà comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato, impegnandosi, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi .

L'appaltatore si impegna, ad inserire nei contratti eventualmente stipulati con i subappaltatori e subcontraenti, interessati a qualsiasi titolo ai lavori oggetto del presente contratto, a pena di nullità assoluta, una clausola specifica con cui gli stessi si obbligano a rispettare le norme vigenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dalle prestazioni oggetto del presente contratto. Gli stessi contratti, pertanto, devono essere trasmessi in copia autentica al dirigente responsabile del settore preposto di questo comune per consentire la verifica del puntuale rispetto degli obblighi

di tracciabilità previsti dalla normativa vigente in materia.

Tutti i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori dovranno essere eseguiti mediante conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purchè idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

L'appaltatore, qualora abbia notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte di eventuali subcontraenti, per le transazioni relative al presente contratto, dovrà darne immediata comunicazione al dirigente responsabile del settore interessato ed alla Prefettura–ufficio territoriale del governo della provincia di Bari.

Il mancato utilizzo da parte dell'appaltatore del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, o di altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, per gli incassi e i pagamenti relativi alle prestazioni oggetto del presente contratto, secondo quanto previsto nel presente articolo, costituisce causa di risoluzione del presente contratto, ai sensi dell'art.3, comma 9 bis, della legge n.136 del 13-08-2010 .

ART.9 Risoluzione del contratto- Costituiscono causa di risoluzione del presente contratto le ipotesi di violazione di norme e prescrizioni e gli inadempimenti previsti dagli articoli 18, 20 e 21 del capitolato speciale d'appalto. Per la risoluzione e il recesso trovano, inoltre, applicazione le disposizioni di cui agli articoli 134-135-136-137-138 e 139 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, come modificato con decreto legislativo 31/07/2007 n.113 e con D.Lgs. n.152 dell'11/09/2008.

ART.10 Clausola risolutiva espressa-Tra le parti espressamente si

conviene che nel caso di mancato rispetto del termine di ultimazione dei lavori previsto dall'articolo 14 del capitolato speciale d'appalto, il presente contratto si risolverà ipso iure, ai sensi dell'art.1456 del codice civile. In tal caso, la risoluzione si verificherà di diritto quando il comune comunica all'appaltatore che intende valersi della presente clausola.

ART.11 Foro competente- Per la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, ivi comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, è competente il Foro di Bari ed è esclusa la competenza arbitrale, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 51 del C.P.C.

ART.12 Garanzie- A garanzia degli obblighi contrattuali, l'Appaltatore ha costituito, ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.163/2006, come modificato con D.lgs. 31/07/2007 n.113 e 11/09/2008 n.152, cauzione definitiva dell'importo di € 36.785,00, pari al 50% dell'importo dovuto perchè in possesso della certificazione di qualità, mediante polizza fidejussoria n. 459727 emessa il 25.03.2013 contratta con la Compagnia Elba Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. – Via Mecenate, n. 90 – Milano - Agenzia Assicenter di Matera.

Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. In caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, il Comune avrà diritto di valersi di propria autorità della predetta cauzione e, in tal caso, l'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima nel termine che gli verrà imposto.

L'Appaltatore dichiara, inoltre, che la garanzia di cui all'art.129, 1° comma del D.Lgs.163/2006 ed all'art.125 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207 è prestata con Polizza n.

2012/03/2148679 contratta con la Società Reale Mutua Assicurazioni- Via Corte d'Appello 11 – Torino.

ART. 13 Divieto di cessione- Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 118, comma 1, del D.lgs.163/2006, come modificato con D.Lgs.31/07/2007 n.113.

ART. 14 Divieto di revisione dei prezzi- Ai sensi dell'art.133, comma 2 del D.Lgs.163/2006, non è ammesso procedere alla revisione prezzi e non si applica il comma 1 dell'art.1664 del codice civile.

ART.15 Subappalto- Le parti danno concordemente atto che l'appaltatore ha dichiarato in sede di gara che intende avvalersi della facoltà di subappaltare opere di cui alla categoria OG3, nei limiti consentiti dalla legge e ad imprese in possesso di qualificazione. Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Ente appaltante alle condizioni, con le modalità e nei limiti previsti dall'art.118 del D.lgs.163/2006, come modificato con D.lgs. 31/07/2007 n.113 e con D.Lgs.11/09/2008 n.152, dalle disposizioni di legge in materia e dal capitolato speciale d'appalto. L'Ente appaltante non procederà al pagamento diretto ai subappaltatori. L'appaltatore dovrà invece trasmettere all'Ente appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori o dei cottimisti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso appaltatore corrisposti ai medesimi, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore. L'appaltatore è

solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

ART.16 Obblighi retributivi e contributivi- L'appaltatore dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti e di far applicare ad eventuali ditte subappaltatrici condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi nazionale e territoriale vigenti per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori, se più favorevoli nei confronti dei lavoratori rispetto a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi del luogo in cui ha sede la ditta e di agire, nei confronti dei lavoratori stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali e di sicurezza del lavoro, previsti dalle leggi e dai contratti. L'Appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

ART. 17 Piano operativo di sicurezza- Le parti danno atto che l'appaltatore ha consegnato ai sensi dell'art.131, comma 2, lettera c) del D.Lgs.163/2006 il piano operativo di sicurezza in data 21.03.2013 che fa parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegato, e viene depositato in originale unitamente al presente contratto agli atti dell'Ufficio LL.PP.

ART. 18 Domicilio- A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore dichiara di eleggere domicilio legale presso la Sede Municipale del Comune di Giovinazzo e si impegna, a mente dell'art.7, 11° comma, della legge 19/03/1990, n.55, a comunicare tempestivamente all'Amministrazione

appaltante ogni modificazione che dovesse intervenire negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi, sino al momento dello svincolo della cauzione per l'esecuzione del presente contratto.

ART. 19 Spese- Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 139 del D.P.R. n. 207/2010 e dell'articolo 8 del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n.145/2000, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico della Stazione Appaltante.

ART.20 Registrazione- Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi dell'art.40 del D.P.R. n.131 del 26/04/1986.

ART. 21 Rinvio- Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato speciale d'appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare, le norme contenute nel Decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 e successive modificazioni, nel Regolamento generale approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, nel Capitolato generale di appalto approvato con decreto del Ministero dei ll.pp. 19 aprile 2000, n.145, nonché le norme legislative vigenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART.22 Trattamento dati personali - La Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 13 del d.lvo n.196/2003, informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai

regolamenti comunali in materia. E, richiesto, io Segretario ho ricevuto questo atto, da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che, a mia richiesta, l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà. Questo atto scritto, con mezzo elettronico, da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione e vigilanza, si compone di n. quattro fogli di cui occupa quattordici facciate te e parte della quindicesima e, letto alle parti, viene dalle stesse sottoscritto digitalmente assieme a me, come segue:

Il Dirigente III Settore "Gestione del territorio"

Arch. Vincenzo Turturro

L'impresa:

Sig. Antonio Sportella

Segretario Generale Rogante

Dott.ssa Teresa De Leo

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Giovinazzo al n. 534
il 29 MAR. 2013 e vi rimarrà per 15 giorni.

IL MESSO COMUNALE

F.to *Adm*

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Teresa DE LEO

Copia conforme per uso amministrativo

GIOVINAZZO, li 29 MAR. 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Teresa De Leo

